

ART. 15
Commissione Nazionale

Viene costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti interessate alla rete di diffusione.

Tale Commissione si occuperà di:

1. assicurare la corretta interpretazione delle norme contrattuali;
2. regolamentare eventuali fattispecie non disciplinate nell'Accordo Nazionale;
3. studiare e proporre iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione delle Rivendite;
4. monitorare il sistema distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a livello macroeconomico della dinamica delle variabili fondamentali del canale di vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito) che qualitative.

Alla Commissione potranno partecipare complessivamente fino a dodici membri in rappresentanza di ogni Parte firmataria del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere presenti, per quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, il Presidente o Segretario Generale o un Segretario Nazionale munito di poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi sia ritenuto interessato ai temi trattati nella specifica riunione.

La Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della FIEG che ne assicura la segreteria e la presidenza, e si riunirà su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei componenti della Commissione entro 20 giorni dalla richiesta.